

Pubblicato il 19/09/2016

N. 04036/2016 REG.PROV.CAU.
N. 05421/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5421 del 2016, proposto da:

Anna De Simone, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Gargano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Maria Immacolata Amoroso in Roma, piazzale Clodio, 56;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Alessandra Viola, Claudio Naddeo, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 2352 del 2016 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sezione V.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
visti gli atti di costituzione in giudizio;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di (parziale) rigetto del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l'avvocato G.Russo, per delega di Pasquale Gargano, e dell'avvocato dello Stato Antonio Grumetto.

Considerato, all'esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che le esigenze cautelari prospettate dall'appellante possono essere adeguatamente soddisfatte mediante una sollecita definizione nel merito della presente controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:

- a) accoglie l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita definizione nel merito la presente controversia, che fissa all'udienza pubblica del 20 aprile 2017;
- b) ordina l'integrazione del contraddittorio nelle stesse forme disposte dal primo giudice e nei confronti di tutti i soggetti già da esso indicati;
- c) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Vincenzo Lopilato

IL PRESIDENTE
Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO